

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 maggio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2015, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». (15R00224) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport). (15R00191) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2014, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (15R00192) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 25.

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria. (15R00193) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 26.

Riconoscimento delle funzioni del Circolo dipendenti Regione Liguria – Genova. (15R00194) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). (15R00195) Pag. 16


LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 28.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013. (15R00196) Pag. 17

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 9.

Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. (15R00150) Pag. 23



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 febbraio 2015, n. 6.

**Modifica del regolamento sulla rateazione di
crediti della Provincia.** (15R00157)..... *Pag.* 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2015, n. 20.

**Nuove disposizioni per la somministrazione ad
uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Modi-
fiche alla l.r. 18/2012.** (15R00212)..... *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2015, n. 21.

**Promozione della cultura e della pratica del-
le attività sportive e ludico-motorie-ricreative e
modalità di affidamento degli impianti sporti-
vi.** (15R00213)..... *Pag.* 31

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 24 ottobre 2014, n. 23.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settem-
bre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e
successive modificazioni.** (15R00129)..... *Pag.* 37

REGOLAMENTO 24 ottobre 2014, n. 24.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settem-
bre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e
successive modificazioni.** (15R00130)..... *Pag.* 41


REGIONE SICILIA

LEGGE 9 febbraio 2015, n. 4.

**Disposizioni in materia di pagamento dei debi-
ti della Pubblica Amministrazione.** (15R00185) *Pag.* 42

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29.

**Norme in materia di promozione e tu-
tela dell'attività fisico-motoria e sporti-
va.** (15R00084)..... *Pag.* 47



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2015, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 12 marzo 2015)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R e 14 marzo 2014, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 1162 del 9 marzo 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

Art. 1.

Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R

1. Il regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R (Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61») è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), è sostituita dalla seguente:

«*c)* dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del r.r. 10/R/2003

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*c)* domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;».

2. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10/R/2003 la parola: «mille» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del r.r. 10/R/2003

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*f)* autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;».


2. La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*g)* bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;».

3. Dopo la lettera *p)* del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 sono inserite le seguenti:

«*p-bis)* potenza nominale media annua, espressa in chilowatt: $P = 9,81 \times H \times Q$, dove *H* è il salto nominale medio (espresso in metri) e *Q* è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine «salto nominale medio» si intende la differenza fra il carico totale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;

p-ter) presunzione di incompatibilità per prossimità: la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d'acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano



pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza è pari a un chilometro; per la verifica della distanza di cui alla presente lettera l'autorità concedente si avvale delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche;».

4. Dopo la lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:

«*q-bis)* tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, come definita all'allegato A;».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 10/R/2003

1. L'articolo 5 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Uso domestico delle acque sotterranee*). — 1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.

3. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile è assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente.

4. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 8 del r.r. 10/R/2003

1. All'articolo 8 del r.r. 10/R/2003 le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive,» sono soppresse.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 10/R/2003

1. L'articolo 9 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Improcedibilità della domanda*). — 1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.».

2. Il comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. L'ordinanza è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
- b) all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- c) all'autorità idraulica competente, ove necessario;
- d) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- e) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- f) al Comando militare territorialmente interessato;
- g) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
- h) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
- i) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;

l) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia;

m) all'autorità mineraria, nel caso di captazioni da acque sotterranee.».

3. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;».

4. La lettera *e)* del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*e)* i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;».



Art. 9.

Modifiche all'articolo 12 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.»

Art. 10.

Modifiche all'articolo 14 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.»

Art. 11.

Inserimento della sezione I-bis nel r.r. 10/R/2003

1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del r.r. 10/R/2003, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque

Art. 15-bis (*Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica*). — 1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003, con le modalità di cui all'articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:

a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;

b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorsi inutilmente i quali le domande di cui al comma 1 sono rigettate.

3. Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità competente ne verifica la completezza formale e comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

5. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

6. Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono adottati contestualmente entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 15-ter (*Presunzione di incompatibilità per prossimità*). — 1. Qualora la domanda di derivazione ad uso energetico risulti in una delle condizioni di presunzione di incompatibilità per prossimità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p-ter) in relazione ad una utenza a scopo energetico già assentita, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.

2. Qualora la presunzione di incompatibilità per prossimità della domanda sia riferita ad una derivazione a scopo energetico in corso di istruttoria alla data di presentazione dell'istanza, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca la documentazione di cui al comma 1 in rapporto agli effetti previsti della derivazione ancora in corso di istruttoria.

3. Esaminata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dei commi 1 e 2, qualora l'autorità competente ritenga che la domanda di derivazione sia incompatibile con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, pronuncia il diniego della concessione e dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.



4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale, nonché alle domande soggette alle procedure semplificate di cui all'articolo 34.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 17 del r.r. 10/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 10/R/2003 le parole: «, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10,» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 18 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;

b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua;

d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;

e) valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;

f) compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;

g) coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;

h) tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;

i) riutilizzo di opere e traverse esistenti;

l) capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;

m) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza all'attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.».

2. Al secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 18 la parola: «qualora» è sostituita dalle seguenti: «nella misura in cui».

3. Il comma 4 dell'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;

c) proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;

d) mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;

e) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;

f) adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;

g) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;

h) priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 20 del r.r. 10/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«2-bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.».

2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: «c) la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;».

3. Alla lettera g) del comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;».

4. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente: «g-bis) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;».

5. La lettera l) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003, è sostituita dalla seguente: «l) la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 21 del r.r. 10/R/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10/R/2003 le parole: «a sue spese» sono sostituite dalle seguenti: «a spese del concessionario».



2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chiloWatt, l'autorità concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo.

1-ter. Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione è disposta sulla base dell'energia prodotta.

1-quater. Le modalità di attuazione dei disposti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.»

Art. 16.

Modifiche all'articolo 22 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«1-bis. Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;

g) agli eventuali sovracanonici da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;

h) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18;

i) alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.»

Art. 17.

Modifiche all'articolo 23 del r.r. 10/R/2003

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«a) agli adempimenti di registrazione fiscale presso il competente ufficio finanziario;»

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 le parole: «, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone,» sono soppresse.

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«d) alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;»

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 le parole: «all'aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «al contestuale aggiornamento».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 24 del r.r. 10/R/2003

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del r.r. 10/R/2003 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e piscicolo».


Art. 19.

Modifiche all'articolo 25 del r.r. 10/R/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 le parole: «del registro italiano dighe (RID)» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi statali».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al solo fine di consentire la verifica della funzionalità dell'impianto o di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, al concessionario è consentito l'esercizio della derivazione per un tempo massimo di trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio della data di inizio delle attività di verifica. Su motivata richiesta del concessionario e previo consenso dell'ufficio, il periodo di prova può essere prolungato di un ulteriore lasso di tempo.»



3. Al comma 7 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 le parole: «dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6 e 6-bis».

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 26 del r.r. 10/R/2003

1. L'articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale*). — 1. Nel caso in cui le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie siano soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l'espletamento della relativa procedura. Qualora il proponente non presenti all'autorità competente in materia di VIA la domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 10 della l.r. 40/1998, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di derivazione di acqua pubblica, quest'ultima è rigettata.

2. Nel caso in cui all'esito della fase di verifica della procedura di VIA di cui al comma 1 il progetto sia assoggettato alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, il proponente presenta la relativa domanda, corredata della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della verifica, prorogabile a seguito di motivata richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione di derivazione è rigettata.

3. I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA presentano la domanda, corredata della documentazione di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998, entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.

4. Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'articolo 13 della l.r. 40/1998.

5. Nei casi di cui al comma 4, la procedura di VIA è sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 12 relativi alla concorrenza.

6. L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'articolo 18.

7. L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 6 è esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non è richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998.

8. Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA uno o più progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento è sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998.

9. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilità ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorità concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca.»

Art. 21.

Inserimento dell'articolo 26-bis nel r.r. 10/R/2003

1. Dopo l'articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:


«Art. 26-bis (*Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica e a valutazione di impatto ambientale*). — 1. Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/1998, per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di verifica di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998, la domanda sia stata esclusa dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, il procedimento è istruito ai sensi dell'articolo 15-bis.

3. Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 4 e seguenti.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che è presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.

5. Al fine del corretto rilascio del preventivo di concessione di cui al comma 4, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalità di cui all'Allegato A.



6. L'autorità concedente, nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.

7. In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18. Al proponente della domanda prescelta è assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale.

8. Qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 7 nel termine prescritto, l'autorità concedente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

9. Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003.

10. Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 è adottato contestualmente al provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale, comprensivo dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi del d.lgs. 387/2003 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3 della l.r. 40/1998. In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio contestuale dei due provvedimenti di cui al presente comma, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio della concessione di derivazione oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.»

Art. 22.

Modifiche all'articolo 27 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:

- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
- b) variazione in aumento del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.»

2. Il comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.»

3. Il comma 4 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centocinquanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.»

4. Il comma 6 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.»

5. Al comma 7 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 le parole: «non si esprima in merito» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia formulato rilievi in merito».

Art. 23.

Inserimento dell'articolo 27-bis nel r.r. 10/R/2003


1. Dopo l'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Sostituzione di pozzi). — 1. Il concessionario può, previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzate nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.

2. Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario è consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.

3. La comunicazione di cui al comma 1 indica:

- a) i dati anagrafici del concessionario;



b) la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilità del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione;

c) la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo;

d) la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali;

e) l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale;

f) il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;

g) il diametro e la profondità del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica;

h) l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2.

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformità delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione.

6. Nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purché gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni definitivamente stabilite dall'autorità concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.»

Art. 24.

Modifiche all'articolo 28 del r.r. 10/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 dopo la parola: «risultati» sono inserite le seguenti: «in tutto o in parte».

2. Il comma 2 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua.»

3. Il comma 5 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.»

4. Al comma 6 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 le parole: «per le utenze» sono sostituite dalle seguenti: «di utenze».

5. Al primo paragrafo del comma 7 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 le parole: «e di energia» sono soppresse.

Art. 25.

Modifiche all'articolo 29 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il corso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il corso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente, sentita la struttura regionale competente in caso di utilizzo di infrastrutture irrigue consortili.»

Art. 26.

Modifiche all'articolo 30 del r.r. 10/R/2003

1. Al comma 7 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole: «sull'albo pretorio» è inserita la seguente: «telematico».

2. Il comma 10 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.»

3. Il comma 12 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:


«12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanonici, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo.»

Art. 27.

Inserimento dell'articolo 30-bis nel r.r. 10/R/2003

1. Dopo l'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo). — 1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.»



2. Ai fini del comma 1 l'autorità concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.

3. Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorità concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno colturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione.

4. L'autorità concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, può procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilità di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale.

5. Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo, è assegnata la medesima data di scadenza.

6. L'autorità concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, può disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 31 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:

- a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
- b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
- c) le ragioni del subingresso;
- d) l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.».

2. Il comma 2 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.».

3. Il comma 4 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.».

4. Il comma 5 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 32 del r.r. 10/R/2003

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole: «in merito» sono aggiunte le seguenti: «alla consistenza e».

2. Il comma 5 dell'articolo 32 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 33 del r.r. 10/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.».

2. Al comma 4 dell'articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo: «La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato.».

Art. 31.


Modifiche all'articolo 34 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

- a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;
- b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt;
- c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso:

1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, aventi le medesime condizioni anche temporali di esercizio della concessione principale e che restituiscono le acque nello stesso corpo idrico artificiale dal quale sono state prelevate;



2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;

d) gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implicino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale;

e) i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo e con reimmissione delle acque nella stessa falda dalla quale sono state prelevate.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte alla metà.

1-ter. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.»

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:

«c-bis) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;»

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente: «e-bis) all'autorità mineraria nel caso di prelievi di cui al comma 1, lettera e)».

5. Il comma 3 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.»

6. Il comma 4 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo di duecentodieci giorni dal ricevimento dell'istanza, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.»

7. Al comma 7 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 le parole: «Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5,» sono soppresse.

8. Al comma 10 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

9. Al comma 11 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 7».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 35 del r.r. 10/R/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.»

Art. 33.

Inserimento del titolo IV-bis nel r.r. 10/R/2003

1. Dopo il titolo IV del r.r. 10/R/2003, è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis. Disciplina dell'uso plurimo delle acque

Art. 36-bis (*Ambito di applicazione e autorità competente*). — 1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 36-ter (*Procedimento*). — 1. L'autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione procedente, ove



ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

7. L'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 36-*quater* (*Domanda di autorizzazione per uso energetico*). — 1. Qualora la domanda di cui all'articolo 36-*bis* riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

2. In tal caso i termini di cui all'articolo 36-*ter*, commi 1 e 2 sono ridotti a quindici giorni.»

Art. 34.

Sostituzione degli allegati del r.r. 10/R/2003

1. Gli Allegati A, B, D ed E del r.r. 10/R/2003, sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al presente regolamento.

Art. 35.

Norme transitorie

1. L'articolo 15-*ter* del regolamento regionale 10/R/2003, come inserito dal presente regolamento, non si applica alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le domande presentate ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del r.r. 1/R/2014.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 10/R/2003:

- a) l'articolo 10;
- b) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 11;
- c) l'articolo 15;
- d) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 18;
- e) la lettera r) del comma 5 dell'articolo 20;
- f) il comma 2 dell'articolo 23;
- g) il comma 1 dell'articolo 25;
- h) il comma 8 dell'articolo 27;
- i) il comma 13 dell'articolo 30;
- l) il comma 7 dell'articolo 32;
- m) i commi 5 e 6 dell'articolo 34.

2. Il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica) è abrogato.

Art. 37.

Dichiarazione di urgenza


1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 marzo 2015

SERGIO CHIAMPARINO

15R00224



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 13 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Modifiche dell'art. 19 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore."

2. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Sono esclusi dall'applicazione del capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici."

Art. 2.

(Modifica dell'art. 20 della l.r. 40/2009)

1. Il comma 1 dell'art. 20 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie."

Art. 3.

(Modifiche dell'art. 21 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, affidano, in ogni caso, la gestione degli impianti sportivi tenendo conto".

2. Al comma 4 dell'art. 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai bandi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alle procedure di cui all'art. 20, comma 1,".

Art. 4.

(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009)

1. Nella rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "Attività" sono inserite le seguenti: "concertativa e".

Art. 5.

(Inserimento dell'art. 30-bis nella l.r. 40/2009)

1. Dopo l'art. 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis (Accordi di programma per eventi sportivi) — 1. Per gli interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità correlati all'art. 22, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente per la loro organizzazione, qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi medesimi almeno un'amministrazione comunale e uno dei soggetti indicati all'art. 22, comma 2, lettera d).

2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva di cui all'art. 7 previste per le manifestazioni indicate all'art. 22, comma 1."

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Genova, 7 agosto 2014

BURLANDO

15R00191



LEGGE REGIONALE 18 settembre 2014, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 12 del 24 settembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Modifiche all'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali,; per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 4-bis dell'art., 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“4-ter. Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'art. 18, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 157/1992 e dalle altre normative vigenti in materia.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 47 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 4 dell'art. 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.”.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 settembre 2014

BURLANDO

15R00192

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 25.

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 13 del 15 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:


Art. 1.

Norme generali

1. La presente legge attua gli articoli 31 e 32 della Costituzione, laddove impegnano la Repubblica a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo e a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

2. La presente legge recepisce altresì le indicazioni di principio sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riportate nella Global Strategy for Infant and Young Child Feeding sia le raccomandazioni standard per l'Unione Europea per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni, nonché le raccomandazioni relative ai «10 passi» Unicef – OMS e le iniziative correlate per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno.

3. Considerato, in particolare, che la promozione dell'allattamento materno è reputata una priorità di salute pubblica, come ribadito dal Piano nazionale della prevenzione 2010 - 2012, la presente legge, tenuto conto delle indicazioni fornite in materia dal Garante della Privacy del 22 maggio 2013, attua, inoltre, quanto stabilito dal decreto del Ministero della salute 15 aprile 2008 (Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno) e dall'Accordo 5 dicembre 2013 (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento



e Bolzano sulle «Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»).

Art. 2.

Principi

1. La donazione del latte umano non deve prevedere alcuna forma di remunerazione, né per la donazione, né per il suo utilizzo.

2. Ad ogni madre è garantito il diritto di scegliere liberamente con quale tipo di latte nutrire il proprio figlio.

3. Il latte di una donatrice non può essere somministrato ad un bambino, diverso dal proprio, senza il consenso scritto dei genitori dello stesso.

Art. 3.

Compiti della Banca del latte umano donato

1. I compiti della Banca del latte umano donato sono svolti nell'esclusivo interesse della salute dei bambini.

2. La Banca del latte umano donato rappresenta un servizio costituito al fine di selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare, distribuire latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche assicurando il rispetto delle norme di cui all'art. 1 e, in ogni caso, l'applicazione delle procedure e delle tecniche dettate dalla migliore scienza medica.

3. La Banca del latte umano donato distribuisce il latte materno della madre o quello di una donatrice, eventualmente arricchito, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 8 e con particolare attenzione nei confronti dei neonati prematuri o affetti da malattie dell'apparato digerente, di origine immunologica e allergica.

Art. 4.

Costituzione della Banca del latte umano donato

1. Presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Giannina Gaslini è costituita la Banca del latte umano donato.

2. La Banca del latte umano donato integra la Rete regionale di Neonatologia e Pediatria al fine di svolgere i compiti di cui all'art. 3, nonché al fine di promuovere:

a) la cultura della donazione;

b) la motivazione alla donazione del latte umano basata sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno;

c) la diffusione di informazioni sull'utilità del latte umano donato e sulle metodiche di trattamento impiegate per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto finale.

Art. 5.

Garanzie di qualità del latte umano donato

1. La Banca del latte umano donato opera nel rispetto delle Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e

la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, della promozione e del sostegno dell'allattamento al seno.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 disciplina, in particolare, a garanzia della qualità del latte umano donato:

a) i criteri di esclusione dalle donazioni;

b) le procedure per la raccolta e la conservazione del latte;

c) le procedure operative;

d) i requisiti strutturali.

3. Il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali è verificato dall'Agenzia Sanitaria Regionale.

Art. 6.

Accoglimento e identificazione delle donatrici

1. Alle donatrici del latte materno sono fornite tutte le informazioni necessarie per effettuare la donazione con consapevolezza e responsabilità. Il consenso alla donazione del latte materno va espresso per iscritto. Le donatrici del latte materno vengono identificate nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 8.

2. La selezione delle donatrici viene eseguita in modo tale da tutelare la salute delle stesse donatrici, delle madri naturali e dei bambini riceventi. A tal fine, si tiene particolarmente conto degli stili di vita, di fattori di rischio quali l'utilizzo di droghe, alcool o tabacco, nonché dei rischi di malattie sessualmente trasmissibili.

Art. 7.

Riservatezza dei dati della Banca del latte umano donato


1. Tutti i documenti e i codici identificativi della Banca del latte umano donato sono conservati nel rispetto delle norme vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 fissa i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai dati, le garanzie a tutela delle informazioni presenti nel registro delle donazioni e dei dati sanitari raccolti, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Art. 8.

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento attuativo della legge stessa.



Art. 9.

Norma finale

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 ottobre 2014

BURLANDO

15R00193

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 26.

Riconoscimento delle funzioni del Circolo dipendenti Regione Liguria – Genova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria – Parte I – n. 13 del 15 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce l'importanza della funzione e del ruolo del «Circolo dipendenti Regione Liguria» (CRAL Liguria), di seguito definito «Circolo», quale soggetto che opera a favore dei dipendenti.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il Circolo persegue, senza alcuna finalità di lucro, il raggiungimento dei seguenti obiettivi: promozione ed attuazione di iniziative nei settori della cultura, della ricreazione, dell'assistenza, della previdenza, dello sport, del turismo ed ogni altra iniziativa che contribuisca a soddisfare l'interesse dei soci anche nella vita post-lavorativa, nonché collaborazione con le organizzazioni sindacali dell'Ente per la tutela della salute dei dipendenti.

2. Il Circolo, inoltre, può essere coinvolto dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni e di altre iniziative di carattere socio-culturale e istituzionale.

Art. 3.

Convenzioni

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria possono stipulare convenzioni, senza oneri per l'Amministrazione, con il Circolo anche al fine di snellire le procedure ed i rapporti fra i dipendenti e l'Ente.

Art. 4.

Supporto organizzativo


1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, attraverso le strutture dell'Ente, garantiscono il supporto organizzativo necessario per l'espletamento delle funzioni proprie del Circolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 ottobre 2014

BURLANDO

15R00194



LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria – Parte I – n. 14 del 24 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013)

1. Nel titolo della l. r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013», sono sostituite dalle seguenti: «sul territorio ligure.».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della l.r. 1/2010

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 nonché nel corso dell'anno 2011, in relazione ai quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi indicati agli articoli 2 e 2-bis».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2010

1. La rubrica dell'art. 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Interventi in caso di dichiarazione dello stato di emergenza».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'art. 1 è utilizzato per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure negli anni 2009, 2010, 2011 e 2014, per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.».

3. Il comma 5-bis dell'art. 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5-bis. La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».


Art. 4.

Modifiche all'art. 2 bis della l.r. 1/2010

1. La rubrica dell'art. 2-bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Interventi in caso di emergenza di rilevanza regionale».

2. Il comma 1 dell'art. 2-bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'art. 1 è utilizzato, altresì, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuti come eventi emergenziali di interesse regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi sul territorio ligure negli anni 2012, 2013 e 2014, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi,



di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 2-bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis La Regione, tramite il Fondo di cui all'art. 1, favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 5.

Modifica all'art. 4 della l.r. 1/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici del 2014 si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2014:

Stato di previsione dell'Entrata.

Aumento di euro 16.220.730,00 in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa».

Stato di previsione della Spesa.

Iscrizione di euro 16.220.730,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 4 bis nella l.r. 1/2010

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Risorse giacenti sul Fondo). — 1. Le disponibilità residue del Fondo di cui all'art. 1, pari ad euro 4.019.801,00, sono utilizzate per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2014.».

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014 e 2015».

Art. 8.

Disposizioni per i rifiuti derivanti da eventi alluvionali dell'ottobre 2014

1. Sui conferimenti in discarica dei rifiuti provenienti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati dagli eventi alluvionali intercorsi nel mese di ottobre 2014, nei comuni della Liguria non viene applicato il tributo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale provvede a determinare le modalità operative per la tracciatura dei flussi di rifiuti di cui al comma 1.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2014

BURLANDO

15R00195

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 28.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I S.S. - n. 15 del 3 novembre 2014)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:



Articolo 1
(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I

CONTO DEL BILANCIO

CAPO I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Articolo 2
(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, quelle derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e quelle per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.169.665.264,45 così distinte:

	euro
Entrate di competenza	5.169.665.264,45
- delle quali furono riscosse e versate	4.328.308.931,65
- e rimasero da riscuotere e da versare	841.356.332,80

Articolo 3
(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.344.623.269,43 così distinte:

	euro
Spese di competenza	5.344.623.269,43
- delle quali furono pagate	4.216.401.173,98
- e rimasero da pagare	1.128.222.095,45



Articolo 4
(Riassunto generale entrate e spese di competenza)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza accertate o impegnate nell'esercizio finanziario 2013 rimane così stabilito:

ENTRATE

Titolo	euro
<u>Titolo I</u> - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	3.197.537.688,60
<u>Titolo II</u> - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	526.238.482,35
<u>Titolo III</u> - Entrate extratributarie	79.012.517,43
<u>Titolo IV</u> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	243.318.703,78
<u>Titolo V</u> - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	189.526.160,64
<u>Titolo VI</u> - Entrate per contabilità speciali	<u>934.031.711,65</u>
Totale generale	5.169.665.264,45

SPESE

Area	euro
<u>Area I</u> - Istituzionale	33.555.730,51
<u>Area II</u> - Programmazione comunitaria, statale, regionale	162.025.645,94
<u>Area III</u> - Territorio	4.252.940,49
<u>Area IV</u> - Ambiente	21.859.874,06
<u>Area V</u> - Infrastrutture	2.239.172,95
<u>Area VI</u> - Mobilità e trasporti	256.546.126,08
<u>Area VII</u> - Edilizia	9.028.437,04
<u>Area VIII</u> - Sicurezza ed emergenza	68.535.548,20
<u>Area IX</u> - Sanità	3.475.107.283,67
<u>Area X</u> - Persona, famiglia, associazioni	55.104.795,16
<u>Area XI</u> - Istruzione, formazione, lavoro	41.077.996,80
<u>Area XII</u> - Cultura, sport, tempo libero	5.935.188,60
<u>Area XIII</u> - Agricoltura, economia montana	7.072.558,46
<u>Area XIV</u> - Industria e piccola e media impresa	2.211.597,25
<u>Area XV</u> - Commercio, fiere, mercati	4.566.558,04
<u>Area XVI</u> - Artigianato	2.800.000,00
<u>Area XVII</u> - Turismo	5.090.972,46
<u>Area XVIII</u> - Gestionale	253.581.132,07
Partite di giro	<u>934.031.711,65</u>
Totale generale	5.344.623.269,43

RIEPILOGO

ENTRATE	euro
SPESE	5.169.665.264,45
	5.344.623.269,43
SALDO FINANZIARIO PASSIVO DELLA COMPETENZA	<u>174.958.004,98</u>
ESERCIZIO 2013	



CAPO II**ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI****Articolo 5****(Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti)**

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012 (euro 3.392.350.589,89) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 3.237.114.003,69 così distinti:

	euro
residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012	3.237.114.003,69
- dei quali furono riscossi nell'esercizio 2013	2.157.175.119,64
- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2013	1.079.938.884,05

Articolo 6**(Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti)**

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012 (euro 2.975.080.915,42) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 2.918.773.271,83 così distinti:

	euro
residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012	2.918.773.271,83
- dei quali furono pagati nell'esercizio 2013	2.109.794.527,10
- e rimasero da pagare al 31 dicembre 2013	808.978.744,73

CAPO III**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO****Articolo 7****(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)**


1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (articolo 2)	841.356.332,80
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	1.079.938.884,05
Residui attivi al 31 dicembre 2013	1.921.295.216,85

Articolo 8**(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)**

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (articolo 3)	1.128.222.095,45
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	808.978.744,73
Residui passivi al 31 dicembre 2013	1.937.200.840,18



CAPO IV
SITUAZIONE DI CASSA

Articolo 9
(Fondo di cassa)

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2013 è determinato in euro 240.907.091,34 come risulta dai seguenti dati:

	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2012		81.618.741,13
Riscossioni		
- in conto competenza	4.328.308.931,65	
- in conto residui	<u>2.157.175.119,64</u>	<u>6.485.484.051,29</u>
Totale		6.567.102.792,42
Pagamenti		
- in conto competenza	4.216.401.173,98	
- in conto residui	<u>2.109.794.527,10</u>	<u>6.326.195.701,08</u>
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2013		<u>240.907.091,34</u>

CAPO V
RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 10
(Saldo finanziario)

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2013 è accertato nella somma di euro 225.001.468,01 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			<u>240.907.091,34</u>
	RESIDUI	COMPETENZA	
Somme rimaste da riscuotere	1.079.938.884,05	841.356.332,80	<u>1.921.295.216,85</u>
			2.162.202.308,19
	RESIDUI	COMPETENZA	
Somme rimaste da pagare	808.978.744,73	1.128.222.095,45	<u>1.937.200.840,18</u>
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2013			225.001.468,01



TITOLO II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
CAPO I
RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 11
(Saldo patrimoniale)

1. La gestione patrimoniale dell'esercizio 2013 presenta un saldo negativo di euro 88.891.362,34 come risulta dai seguenti dati:
 Consistenza patrimoniale:

Attività	Iniziale	Finale	Variazioni
Finanziarie	3.473.969.331,02	2.162.202.308,19	1.311.767.022,83
Patrimoniali	308.366.901,28	367.367.577,91	59.000.676,63
Totali	3.782.336.232,30	2.529.569.886,10	1.252.766.346,20
Passività			
Finanziarie	2.975.080.915,42	1.937.200.840,18	1.037.880.075,24
Patrimoniali	1.084.448.913,91	958.454.005,29	125.994.908,62
Totali	4.059.529.829,33	2.895.654.845,47	1.163.874.983,86
SALDO	277.193.597,03	366.084.959,37	- 88.891.362,34

Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva.....	1.252.766.346,20
Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva.....	1.163.874.983,86
Saldo patrimoniale dell'esercizio	- 88.891.362,34

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2014

BURLANDO



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 9.

Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014)

INDICE

Capo I - Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale Sezione I - istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)

Art. 1 - Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)

Art. 2 - Organizzazione e funzionamento dell'ISPAT

Art. 3 - Compiti dell'ISPAT

Art. 4 - Rapporti con L'ISTAT

Art. 5 - Coordinamento interno

Art. 6 - Collaborazioni esterne

Art. 7 - Misure per la razionalizzazione nella raccolta dei dati

Sezione II - Sistema statistico provinciale

Art. 8 - Sistema statistico provinciale

Art. 9 - Consiglio statistico provinciale

Art. 10 - Compiti del consiglio statistico provinciale

Art. 11 - Programma statistico provinciale

Art. 12 - Obbligo di fornire dati statistici

Art. 13 - Tutela del segreto statistico e trattamento dei dati personali

Art. 14 - Validazione, comunicazione e diffusione dei dati statistici

Art. 15 - Accesso ai dati statistici

Capo II - Modificazioni di altre leggi provinciali

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)

Art. 17 - Inserimento dell'art. 35-ter nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 18 - Disposizioni transitorie

Art. 19 - Abrogazioni

Ad. 20 - Disposizione finanziaria

Art. 21 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIORDINO DELL'ATTIVITÀ STATISTICA E DISCIPLINA DEL SISTEMA STATISTICO PROVINCIALE

Sezione I

ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO (ISPAT)

Art. 1.

Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)

1. Per l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), dall'art. 13 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine), e ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nell'ambito territoriale provinciale opera, anche con finalità di ricerca, l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT), secondo quanto disposto dall'art. 2.


2. L'ISPAT fa parte del sistema statistico nazionale previsto dal decreto legislativo n. 322 del 1989; corrisponde direttamente con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con gli altri uffici del sistema stesso e rappresenta l'interlocutore unico della statistica ufficiale nel territorio provinciale ai sensi dell'art. 10, terzo e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978.

3. Per lo svolgimento dei compiti conferitigli L'ISPAT è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e svolge la propria attività in osservanza ai principi d'indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 2.

Organizzazione e funzionamento dell'ISPAT

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISPAT sono disciplinati con atto organizzativo nel rispetto di quanto disposto per le agenzie della Provincia dall'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in quanto compatibile con questa legge.



2. L'atto organizzativo individua quali organi necessari dell'ISPAT, oltre a quelli previsti dall'art. 32, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006:

a) il consiglio statistico provinciale, organo di programmazione e d'indirizzo del sistema statistico provinciale;

b) il comitato tecnico-scientifico, organo consultivo dell'ISPAT e di garanzia per assicurare l'indipendenza tecnico-scientifica dell'ISPAT dagli organi provinciali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978; il comitato dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, uno dei quali è designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, scelti tra professori universitari competenti in materie statistiche.

3. Ai componenti degli organi previsti dal comma 2 sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, l'atto organizzativo individua i compiti specificamente attribuiti agli organi dell'ISPAT.

5. La Provincia assegna somme all'ISPAT per il suo funzionamento, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma annuale d'attività e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Fra le entrate dell'ISPAT sono compresi, in particolare, i contributi spettanti per le attività previste dall'art. 3, comma 1, lettera d).

Art. 3.

Compiti dell'ISPAT

1. Nel rispetto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978, l'ISPAT:

a) predispone il programma statistico provinciale e il relativo aggiornamento, il programma annuale d'attività e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) promuove e coordina lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche d'interesse dell'amministrazione provinciale nell'ambito del programma statistico provinciale;

c) effettua gli studi, i censimenti, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche previste dal programma statistico provinciale e affidate alla sua esecuzione con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 118 del 1972;

d) effettua i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, curando in particolare - salvo diversa intesa con l'ISTAT e con gli organi titolari delle rilevazioni - la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati e definendo, attraverso intese tecniche, le modalità organizzative, tenendo conto delle particolari esigenze provinciali;

e) valida i prodotti dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche e diffonde i dati, le analisi e gli studi, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nell'articolo 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978;

f) assicura il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti in-

formative pubbliche, individuate dall'ISTAT, preposte alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici, ed esercita le funzioni di ufficio territoriale dell'ISTAT;

g) predispone e diffonde la documentazione e le pubblicazioni statistiche ufficiali, e svolge ricerche concernenti fenomeni sociali, economici e ambientali relativi al territorio provinciale;

h) predispone il materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della Provincia e in particolare gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche;

i) partecipa alla definizione e allo sviluppo del sistema informativo provinciale, volto a organizzare i dati e le informazioni che interessano le attività amministrative e di governo della Provincia;

j) esegue eventuali lavori statistici per conto di amministrazioni ed enti pubblici, nonché di organizzazioni, associazioni e privati, sui quali gravano le relative spese, secondo quanto espressamente pattuito;

k) fornisce assistenza tecnica, compatibilmente con le risorse disponibili, agli enti e agli uffici facenti parte del sistema statistico provinciale, nonché agli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2008, per lo sviluppo e la produzione di statistiche;

l) promuove l'uso a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

m) definisce metodi e formati usati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica d'interesse del sistema statistico provinciale;


n) promuove il coordinamento delle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per la raccolta delle informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici d'interesse del sistema statistico provinciale;

o) predispone, per le esigenze evidenziate a livello provinciale e in conformità con le determinazioni assunte dall'ISTAT, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni; le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti e organismi facenti parte del sistema statistico provinciale;

p) promuove la cultura statistica e svolge attività di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti alle attività statistiche di competenza provinciale;

q) progetta e sviluppa il sistema informativo della conoscenza statistica, quale portale della statistica ufficiale del Trentino;

r) promuove collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca in progetti di ricerca statistica, con priorità per il sistema trentino della ricerca e dell'alta formazione, anche attraverso il finanziamento di borse e assegni di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



Art. 4.

Rapporti con l'ISTAT

1. I prodotti delle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale effettuate dall'ISPAT sono trasmessi all'ISTAT o agli altri uffici del sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni. La trasmissione è effettuata nel rispetto dei tempi, dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 10, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978.

Art. 5.

Coordinamento interno

1. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione della statistica ufficiale dell'amministrazione provinciale è effettuata dall'ISPAT.

2. L'attività di produzione statistica può essere effettuata anche tramite altre strutture provinciali, se prevista dal programma statistico provinciale, con la supervisione scientifica e metodologica dell'ISPAT e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite.

3. La Giunta provinciale, previo parere del consiglio statistico provinciale, può individuare ulteriori attività di produzione statistica, comprese quelle attribuite agli osservatori provinciali comunque denominati, da trasferire all'ISPAT o ad altre strutture provinciali.

Art. 6.

Collaborazioni esterne

1. Per lo svolgimento dei propri compiti L'ISPAT può avvalersi:

a) della collaborazione degli uffici del sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978, e degli uffici statistici facenti parte del sistema statistico provinciale;

b) della consulenza e della collaborazione di esperti statistici, di istituzioni che hanno come fine la ricerca e lo studio in campo statistico, sociale, economico e ambientale, di enti pubblici e privati e di imprese, mediante contratti e convenzioni, secondo le vigenti norme provinciali;

c) di collaborazioni, attraverso la stipula di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, per effettuare l'attività di produzione statistica, come prevista dal programma annuale di attività dell'ISPAT.

Art. 7.

Misure per la razionalizzazione nella raccolta dei dati

1. La raccolta di dati statistici o amministrativi con potenziale finalità statistica è disposta dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali, pubblici o privati; si conforma ai principi dell'onere non eccessivo sui rispondenti e dell'efficienza rispetto ai costi.

2. Per le finalità del comma 1 gli enti ivi indicati comunicano all'ISPAT la necessità della raccolta di dati, per verificare la possibilità di acquisirli direttamente presso l'istituto. Se i dati oggetto di comunicazione non sono

nella disponibilità dell'ISPAT questi provvede direttamente alla rilevazione oppure fornisce le direttive, anche metodologiche, per la sua realizzazione.

3. Ferma restando l'eventuale responsabilità erariale, il mancato rispetto di quest'articolo:

a) costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale per i dirigenti della Provincia e degli enti strumentali pubblici;

b) comporta l'applicazione agli enti strumentali privati della Provincia delle misure previste nelle direttive e negli accordi di programma;

c) comporta per gli enti locali l'applicazione delle misure previste dal protocollo di finanza locale concluso ai sensi dell'art. 81 dello statuto speciale.

4. La Provincia promuove l'attuazione delle finalità del comma 1 nell'ambito dell'atto d'indirizzo relativo all'Università degli studi di Trento e dell'accordo di programma con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Sezione II

SISTEMA STATISTICO PROVINCIALE

Art. 8.

Sistema statistico provinciale

1. Per assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici, finalizzati all'informazione statistica ufficiale, è costituito sistema statistico provinciale, del quale fanno parte L'ISPAT e gli altri uffici competenti in materia di statistica compresi nel sistema statistico nazionale e operanti nel territorio provinciale, nonché, a richiesta, gli enti pubblici strumentali della Provincia previsti dall'art. 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, e i soggetti privati, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152, concernente «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.

2. Il sistema statistico provinciale garantisce per il territorio provinciale:

a) l'unità d'indirizzo e la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;

b) la programmazione e il coordinamento dei progetti d'indagine statistica e di diffusione dei dati statistici, in coerenza con il programma statistico nazionale;

c) l'ufficialità del dato statistico attraverso la predisposizione d'idonee procedure di validazione;

d) l'interscambio dei dati fra i soggetti del sistema statistico provinciale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla tutela del segreto statistico;



e) il collegamento con il sistema statistico nazionale tramite l'ISPAT;

f) la predisposizione e l'aggiornamento del catalogo delle indagini statistiche del sistema statistico provinciale.

3. Per l'esercizio dei compiti indicati nei comma 2 i soggetti del sistema statistico provinciale hanno accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza - salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalle norme vigenti -, che possono essere integrati con dati statistici, nella misura in cui essi sono rilevanti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche.

Art. 9.

Consiglio statistico provinciale

1. Il consiglio statistico provinciale è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati per non più di una volta.

Esso è composto da:

- a) il dirigente dell'ISPAT;
- b) i membri del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 2;
- c) il responsabile dell'ufficio studi della Camera di commercio, industria, artigianato e, agricoltura di Trento;
- d) un rappresentante dell'ISTAT;
- e) i dirigenti generali della Provincia competenti in Materia di programmazione, affari finanziari, urbanistica e organizzazione, che in caso d'impedimento possono delegare il dirigente competente per materia;
- f) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali con competenze curriculari in campo statistico o informativo;
- g) un rappresentante di uno degli enti strumentali operanti con finalità di ricerca previsti dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, con competenze curriculari in campo statistico o informativo;
- h) il responsabile dell'ufficio del Comune di Trento competente in materia di statistica;
- i) il responsabile dell'ufficio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia di statistica.

2. Funge da segretario un dipendente dell'ISPAT designato dal dirigente dell'istituto.

3. Nella prima riunione il consiglio, convocato dal Presidente della Provincia, elegge il proprio presidente scegliendolo fra i membri del comitato tecnico-scientifico.

Art. 10.

Compiti del consiglio statistico provinciale

1. Il consiglio statistico provinciale:

- a) garantisce l'indipendenza tecnica e il corretto funzionamento del sistema statistico provinciale;
- b) valuta la qualità e la corretta applicazione delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche nell'impostazione e nell'esecuzione delle indagini e nella presentazione dei risultati;

c) definisce la procedura per la valutazione delle richieste di partecipazione al sistema statistico provinciale per gli enti pubblici strumentali e i soggetti privati previsti dall'art. 8, comma 1;

d) emana direttive tecniche nei confronti dei soggetti facenti parte del sistema statistico provinciale, aventi quale oggetto:

- 1) l'attuazione del programma statistico provinciale;
- 2) i criteri organizzativi e le modalità per lo svolgimento dell'attività statistica;
- 3) i criteri e le modalità per la razionalizzazione della raccolta dei dati nel territorio provinciale, ai sensi dell'art. 7;
- 4) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati fra i soggetti facenti parte del sistema statistico provinciale, assicurando, in ogni caso, il rispetto dell'art. 13;

e) adotta, su proposta dell'ISPAT, il programma statistico provinciale, i suoi aggiornamenti e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) esprime pareri nei casi previsti da leggi o da regolamenti;

g) esprime pareri sulle singole questioni proposte dal suo presidente, dal dirigente dell'ISPAT o da almeno due componenti del consiglio.

Art. 11.

Programma statistico provinciale

1. Il programma statistico provinciale individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi d'interesse provinciale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma è sottoposto dal consiglio statistico provinciale all'approvazione della Giunta provinciale. Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3. Con riferimento alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, il programma statistico provinciale si raccorda con il programma statistico nazionale previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989.


Art. 12.

Obbligo di fornire dati statistici

1. Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici devono fornire i dati loro richiesti per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale. Sono sottoposti, al medesimo obbligo i privati, per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale espressamente indicate con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Su proposta dell'ISPAT la Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989, definisce l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico provinciale e con riguardo alle quali la mancata fornitura di dati configura violazione dell'obbligo previsto dal comma 1. L'elenco è approvato con la deliberazione prevista dal comma 1;

3. Chi non fornisce i dati o le notizie richiesti, can riguardo alle rilevazioni indicate nell'elenco previsto dal



comma 2, o li fornisce scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie.

4. Non rientrano nell'obbligo previsto dal comma 1 i dati personali definiti dall'art. 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i casi, i termini e le modalità per la sospensione o la decadenza, totale o parziale, dai benefici di natura economica nei confronti dei soggetti pubblici o privati che, interessati da indagini in settori nei quali hanno ottenuto i benefici, non adempiono agli obblighi previsti al comma 1.

Art. 13.

Tutela del segreto statistico e trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche sono tutelati dal segreto statistico secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di produzione statistica è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 31 luglio 2002, n. 13 (Codice di deontologia di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale), e del decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg, concernente «Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)».

Art. 14.

Validazione, comunicazione e diffusione dei dati statistici

1. L'attività di produzione statistica dell'amministrazione provinciale acquista carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte dell'ISPAT.

2. I dati oggetto di rilevazioni per iniziativa dei soggetti del sistema statistico provinciale sono validati dai rispettivi uffici competenti in materia di statistica. I dati statistici non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico e privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione se non dopo la validazione da parte dell'ISPAT.

3. Possono essere diffuse solo le statistiche validate e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

4. I prodotti statistici sono diffusi in modo da garantire l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.

Art. 15.

Accesso ai dati statistici

1. Ferme restando le norme in materia di tutela del segreto statistico, i dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico provinciale sono patrimonio della collettività.

2. I prodotti statistici validati dall'ISPAT costituiscono fonte informativa per i suoi organi istituzionali.

3. L'ISPAT stabilisce le modalità per l'accesso ai dati da parte di coloro che ne fanno richiesta, a fini di studio e di ricerca, nel rispetto del decreto legislativo n. 322 del 1989, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 2002.

Capo II

MODIFICAZIONI DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2009, le parole: «in atmosfera, rifiuti e imballaggi, risparmio energetico, utilizzo delle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «inquinanti prodotte dal trasporto di tali prodotti dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo».


2. Alla fine della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 2009, sono inserite le seguenti parole: «, individuando una soglia massima riguardante le emissioni di gas ad effetto serra conseguenti al trasporto dei prodotti e stabilendo le modalità per il calcolo della predetta soglia».

3. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2009, dopo le parole: «che deve essere» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente» e le parole: «, nonché la metodologia di preparazione» sono sostituite dalle seguenti: «; il programma può stabilire che le predette percentuali minime siano raggiunte in modo graduale e progressivo. Il programma stabilisce inoltre la metodologia di preparazione».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2009, è inserito il seguente:

«5-bis. I bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica sono redatti in conformità a capitolati prestazionali predisposti dalla Provincia in attuazione del programma previsto dall'art. 4.»

5. Il programma previsto dall'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 2009 è adeguato alle modifiche introdotte dal presente articolo entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. In relazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica da attivarsi nelle more dell'adeguamento del programma



ai sensi di questo comma, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 da applicarsi alle predette procedure anche in deroga a quanto previsto dal programma medesimo.

Art. 17.

Inserimento dell'art. 35-ter nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Dopo l'art. 35-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«Art. 35-ter (Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni). — 1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità, essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a questa legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale. Se il concorrente procede alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel termine di tre giorni dal ricevimento della richiesta, non tenuto al pagamento della sanzione.»

2. L'art. 35-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come inserito dal comma 1 del presente articolo, si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. In seguito al trasferimento delle attività di produzione statistica previste dall'art. 5, comma 3, o in relazione a quanto stabilito dal piano di miglioramento della pubblica amministrazione previsto dal comma 1 dell'art. 3 (Iniziativa per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, la Giunta provinciale può provvedere alla ricognizione degli osservatori provinciali comunque denominati, individuando quelli da sopprimere o da trasformare e trasferendo le relative funzioni alle strutture provinciali competenti, se del caso. Gli osservatori individuati dalla Giunta, anche se istituiti con legge, sono soppressi o trasformati a decorrere dalla data stabilita con regolamento, che fissa la relativa disciplina transitoria e abroga le disposizioni legislative provinciali incompatibili.

2. Gli organi costituiti in base alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento), prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla data

stabilita dall'atto organizzativo previsto dall'art. 2. Il programma statistico provinciale adottato prima della data di entrata in vigore di questa legge continua a rimanere in vigore fino all'adozione del nuovo programma approvato secondo quanto da essa previsto.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6;
- b) art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25;
- c) art. 4, tranne il comma 9, della legge provinciale 3 settembre 1984, n.
- d) art. 19 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;
- e) art. 9 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- f) art. 7, comma 1, lettera fi, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- g) art. 26 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
- h) art. 31 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data stabilita dall'atto organizzativo previsto dall'art. 2.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione del capo I di questa legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate nel bilancio provinciale sulle unità previsionali di base 15 ottobre 2010 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) e 15 ottobre 2010 (Assegnazioni al servizio statistica per attività di ricerca ed indagini di rilevanza provinciale) per i fini della legge provinciale n. 6 del 1981.

Art. 21.

Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 ottobre 2014

ROSSI

15R00150



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 febbraio 2015, n. 6.

**Modifica del regolamento sulla rateazione di crediti della
Provincia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 24 febbraio 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
27 gennaio 2015, n. 81;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Giunta Provinciale 13 settembre 1999 n. 49, è così
sostituito:

“3. Su richiesta del debitore può essere concessa la
sospensione della riscossione per un anno e, successiva-
mente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo
di 60 rate mensili. Sulle somme il cui pagamento è stato
sospeso si applicano gli interessi di sospensione pari al
tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali.”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 febbraio 2015

KOMPATSCHER

15R00157

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2015, n. 20.

**Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso tera-
peutico dei farmaci cannabinoidi. Modifiche alla l.r. 18/2012.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 9 del 27 febbraio 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale
n. 18/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 18/2012

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4-*bis* nella legge re-
gionale n. 18/2012

Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
n. 18/2012

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6-*bis* nella legge re-
gionale n. 18/2012

Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale
n. 18/2012

Art. 7 - Modifiche al preambolo della legge regionale
n. 18/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposi-
zioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie
di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno semplificare le procedure per
l'erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del ser-
vizio sanitario regionale (SSR), sull'esempio di quanto
previsto da leggi di altre regioni;

2. A tal fine si prevede la possibilità di avviare la som-
ministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione
del medico di medicina generale sulla base di un piano



terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera;

3. Al fine di una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, si prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario), le parole: «Tabella II, sezione B» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella Medicinali, sezione B».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 è inserito il seguente:

«1-bis. I farmaci cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del servizio sanitario regionale (SSR), dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di modalità di prescrizione medica.»

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale n. 18/2012

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18/2012 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Erogazione in ambito domiciliare). — 1. Si considera domiciliare la somministrazione del farmaco cannabinoidi che è avviata al di fuori di strutture ospedaliere o a queste assimilabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono forniti dalla farmacia ospedaliera nell'ambito del budget di cui all'articolo 4, comma 1.»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 è sostituita dalla seguente:

«a) ad assicurare l'omogeneità nell'organizzazione delle attività di cui agli articoli 4, 4-bis e 5.»

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 18/2012

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Convenzioni e attività sperimentali). — 1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi.»

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18/2012 è sostituita dalla seguente:

«b) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli articoli 4, 4-bis e 5.»

Art. 7.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 18/2012

1. Dopo il punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale n. 18/2012, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Si ritiene di disciplinare anche l'ipotesi di avvio del trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, ferma restando la distribuzione diretta del farmaco cannabinoidi da parte della farmacia ospedaliera.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 19 febbraio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 2015.

(Omissis).

15R00212



LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2015, n. 21.

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015)

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

OGGETTO E 1 FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Definizioni

Capo II

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE

Art. 4 - Piano per lo sport

Art. 5 - Osservatorio regionale

Art. 6 - Sistema informativo regionale dell'attività fisica

Art. 7 - Attività fisica in ambito scolastico e universitario

Art. 8 - Percorsi formativi

Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 10 - Attività fisica in ambito socio-sanitario

Capo III

ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi

Art. 12 - Regolamento regionale

Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza

Capo IV

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI ENTI LOCALI

Art. 14 - Soggetti affidatari

Art. 15 - Regolamento attuativo locale

Art. 16 - Convenzioni

Art. 17 - Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Clausola valutativa

Art. 19 - Norma finanziaria

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Norma finale

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione ;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), e), i-bis) e q), dello statuto;

considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell'intera società toscana, ritiene necessario rinnovare e armonizzare in un'unica normativa le disposizioni relative all'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, nonché quelle concernenti le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali;

2. Si ritiene opportuno fornire una definizione di attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, intendendo per essa il complesso di attività finalizzate, oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo, valorizzando in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;

3. La Regione Toscana, in considerazione della capillarità sul territorio toscano della presenza di impiantistica sportiva di proprietà degli enti locali, ritiene importante valorizzare il suo utilizzo in favore di tutta la collettività rinnovando le disposizioni relative alle modalità di affidamento di tale tipologia di impiantistica in modo da consentire la massima diffusione della pratica sportiva e ludico-motorio-ricreativa sul proprio territorio;



Approva la presente legge:

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana.

2. L'attività sportiva e l'attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica.

3. La Regione, riconoscendo all'attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d'età;
- b) pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- c) incremento dei praticanti l'attività fisica;
- d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
- e) contrasto al doping;
- f) promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione ed al recupero della mobilità ed alla partecipazione sociale e culturale;
- g) promozione dell'attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- h) diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
- i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- l) valorizzazione del talento agonistico;
- m) promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
- n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato;
- o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- p) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle università;
- q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo;
- r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività fisica;

s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;

t) tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;

u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale;

v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attività fisica;

z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo.

4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonché, previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.

5. Per l'attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione la Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con singole università e con agenzie e organismi formativi.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione riconosce nella pratica dell'attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la salute e i corretti stili di vita della persona;
- b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
- c) la leale competitività;
- d) l'inclusione sociale;
- e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
- f) l'integrazione e la cooperazione tra le comunità;
- g) la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
- h) la promozione del territorio;
- i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
- l) la valorizzazione degli impianti sportivi.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.



b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Capo II

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE

Art. 4.

Piano per lo sport

1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i relativi criteri generali per la loro attuazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008) e nell'ambito delle risorse definite con legge di bilancio. Il piano definisce in particolare:

a) indirizzi per il raccordo con la programmazione degli enti locali, in coerenza con l'art. 5 della legge regionale n. 1/2015, favorendo il concorso degli altri soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti dell'associazionismo sportivo;

b) indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature;

c) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario all'impiantistica sportiva, destinati agli enti locali, ad altri enti pubblici, nonché ai soggetti previsti dall'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»);

d) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, destinati ai soggetti di cui alla lettera c);

e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate con gli enti locali per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche del sistema di spazi, impianti ed attrezzature;

f) indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di ottimizzazione delle condizioni di gestione;

g) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona e degli addetti alla gestione delle strutture e degli impianti sportivi;

h) indirizzi e criteri per la redazione, l'individuazione ed il finanziamento dei progetti di attività a carattere regionale;

i) indirizzi per l'attività fisica per i diversamente abili;

l) indirizzi e criteri per lo sviluppo di sinergie con altri piani o programmi regionali.

2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano, sull'opportunità di un suo aggiornamento e sugli altri interventi realizzati in materia.

Art. 5.

Osservatorio regionale

1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l'osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio.

2. L'osservatorio esercita le seguenti attività:

a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attività fisica;

b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all'incremento dell'attività fisica;

c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell'attività fisica di cui all'art. 6.

3. L'osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonché, previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

Art. 6.

Sistema informativo regionale dell'attività fisica

1. È istituito il sistema informativo regionale dell'attività fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività fisica.

2. Il sistema informativo si raccorda e coopera con il sistema informativo nazionale di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in materia di promozione della pratica sportiva.

3. Il sistema informativo è costituito da dati ed informazioni relativi in particolare a:


a) spazi, impianti e attrezzature per l'attività fisica;

b) persone praticanti l'attività fisica;

c) società, associazioni, organizzazioni sportive e operatori economici di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

4. L'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo sono curati tramite la raccolta di dati e di informazioni nella disponibilità degli enti locali, nonché mediante la collaborazione e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori di informazioni utili in materia di impianti e operatori del settore dell'attività fisica.

5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell'ambito di apposita sezione dedicata all'attività fisica.



6. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) tipologie di dati e di informazioni;

b) modalità e termini per la costituzione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nella legge regionale n. 54/2009;

c) motivi di inammissibilità, decadenza e revoca dei contributi regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti.

Art. 7.

Attività fisica in ambito scolastico e universitario

1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l'attività fisica all'interno del percorso scolastico e universitario.

2. A tal fine, previa intesa con i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale ai quali partecipano le istituzioni scolastiche e le università, anche con il contributo finanziario della Regione e di altri enti locali.

3. La Regione promuove altresì protocolli d'intesa per incentivare nella scuola primaria la pratica dell'attività fisica mediante l'impiego di laureati in scienze motorie, o titolari di titoli equipollenti, a supporto dell'insegnante di classe.

Art. 8.

Percorsi formativi

1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area dei servizi alla persona, correlate all'attività fisica, alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio e alla gestione degli impianti sportivi.

2. Di tali attività è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell'ambito di apposita sezione dedicata all'attività fisica.

Art. 9.

Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La Regione promuove, d'intesa con le autorità militari e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività fisica.

2. I percorsi formativi di cui all'art. 8, sono aperti alla partecipazione del personale delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto delle loro autonome determinazioni.

Art. 10.

Attività fisica in ambito socio-sanitario

1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell'attività fisica per la prevenzione della malattia, promuove l'integrazione degli interventi di cui alla presente legge con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle finalità di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), d), e), f), g), h).

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.

Capo III

ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11.

Esercizio di impianti sportivi

1. L'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio dell'attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Nella segnalazione l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Art. 12.

Regolamento regionale

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all'ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;

c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;

d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone.

2. Dall'applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attività:

a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motoria;

b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.



Art. 13.

Funzioni amministrative di controllo e vigilanza

1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l'attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all'art. 12.

2. Il comune competente all'accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l'adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell'attività.

3. La gestione di impianti per l'esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'art. 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.

4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l'immediata sospensione dell'attività.

5. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

6. Il comune per l'accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.

Capo IV

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI ENTI LOCALI

Art. 14.

Soggetti affidatari

1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 15.

Regolamento attuativo locale

1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;

d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicinamento dei soggetti affidatari di cui all'art. 14, comma 1;

e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;

m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.


3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 16.

Convenzioni

1. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.



3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 17.

Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari

1. Fermo quanto disposto dall'art. 90, comma 26, della legge n. 289/2002, gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell'università, comprese quelle extra curriculari ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o l'università o in comuni confinanti.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo per l'utilizzo di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1.

2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:

a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5;

b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all'art. 6.

3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:

a) interventi realizzati per la promozione dell'attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;

b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all'impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;

c) distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l'attività fisica;

d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 4;

e) stima dei praticanti l'attività fisica.

4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l'eventuale rimodulazione degli interventi regionali.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della legislazione previgente, dal bilancio pluriennale 2015-2017.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

b) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali).

Art. 21.

Norma finale

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 «Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie»).

2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 27 febbraio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2015

(*Omissis*)

15R00213



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 24 ottobre 2014, n. 23.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 28 ottobre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 2 del r.r. 1/2002, dopo le parole "l'attività di programmazione strategica" sono inserite le seguenti: "con l'adozione del Piano della prestazione e dei risultati di cui all'art. 10 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1,";

2. la lettera *e*) del comma 5 dell'art. 2 del r.r. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

"*c*) l'attività di controllo, intesa come interfaccia dell'attività di programmazione, che, per la verifica degli esiti dell'attività amministrativa, si avvale del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'art. 7 della legge regionale 1/2011, quale definito nell'allegato GG."

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 3 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Conferenza di coordinamento e Conferenza interdirezionale*) — 1. Al fine di assicurare l'unitarietà complessiva dell'azione amministrativa e l'integrazione tra l'attività d'indirizzo e l'attività gestionale è istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge di organizzazione, la Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, di seguito denominata "Conferenza di coordinamento", quale strumento funzionale di raccordo tra gli organi di decisione politica e i responsabili della gestione.

2. La Conferenza di coordinamento è presieduta dal Presidente o, su sua delega, dal Segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *g*) ed è composta dagli

assessori e dai dirigenti apicali; ad essa partecipa il Capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente.

3. Il Presidente della Regione, o il Segretario generale, appositamente delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire le linee strategiche e operative di azione delle strutture amministrative affidate ai dirigenti apicali, per effettuare una verifica generale dei risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.

4. Ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento complessivo delle attività della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 2, della legge di organizzazione è istituita, presso il Segretariato generale, la Conferenza interdirezionale di coordinamento delle attività gestionali, di seguito denominata "Conferenza interdirezionale".

5. La Conferenza interdirezionale è composta dal Segretario generale, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai dirigenti apicali.

6. La Conferenza interdirezionale si riunisce per la comunicazione delle linee guida del programma annuale di attività dell'amministrazione di cui all'art. 188, comma 2, nonché ogni qualvolta il Segretario generale lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando si debba discutere di questioni particolari che attengono all'amministrazione regionale nel suo complesso.

7. Il funzionamento della Conferenza interdirezionale è disciplinato da un apposito regolamento interno."

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 29 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 29 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 29 (*Principi generali*) — 1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed ai sensi dell'art. 14 della legge di organizzazione è istituito il sistema di controllo interno regionale per garantire il pieno perseguimento delle finalità previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 1/2011.


2. Il sistema di controllo interno è costituito:

a) dalla valutazione e dal controllo strategico, concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

b) dal controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione degli andamenti gestionali, il rapporto tra costi e ricavi;

c) dal controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

d) dalla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.



3. La progettazione d'insieme del controllo interno si conforma ai seguenti principi generali:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed è svolta dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 30, comma 1, con il supporto della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo di cui all'art. 30, comma 2;

b) il controllo di gestione è svolto da strutture che rispondono ai dirigenti apicali;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche le risultanze del controllo di gestione, ma è svolta da strutture diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono esercitate in modo integrato;

e) le verifiche di regolarità amministrativa e contabile non sono svolte da strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico.

4. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non è ammesso l'accesso alle attività di valutazione e controllo strategico. È fatto salvo il diritto di accesso dei dirigenti agli atti relativi alla propria valutazione.”.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 30 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 30 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (*La valutazione e il controllo strategico*)
— 1. L'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 1/2011 supporta la Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell'attività amministrativa.

2. L'Organismo indipendente di valutazione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, della Struttura tecnica permanente di cui all'art. 16 della legge regionale 1/2011, denominata “Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo”, nell'ambito delle strutture del Segretariato generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera h).

3. L'incarico di responsabile della Struttura tecnica permanente è conferito dal Segretario generale con le modalità di cui all'art. 10, comma 2.

4. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge regionale 1/2011, da tre componenti:

a) dal responsabile della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;

b) da due esperti esterni all'amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di presidente.

5. I componenti di cui al comma 4, lettera b) sono nominati con decreto del Presidente. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità e per la durata dell'organismo si applica quanto espressamente stabilito dall'art. 14, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 1/2001.

6. L'Organismo indipendente ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 1/2011 svolge le seguenti funzioni:

a) verifica l'attuazione da parte dei dirigenti apicali della programmazione strategico-operativa ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente all'indirizzo politico-amministrativo ed, in particolare:

1) definisce, d'intesa con la struttura competente in materia di programmazione e con i dirigenti apicali, i parametri di misura da assumere come indicatori per la verifica dell'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi assegnati dagli organi di governo contestualmente all'assegnazione delle risorse;

2) effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio annuale, del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale sulla base dei parametri di misura di cui al numero 1) e delle informazioni fornite dai dirigenti apicali;

3) relaziona al Presidente della Regione sullo stato di attuazione degli obiettivi individuando gli scostamenti e le relative cause;

b) verifica l'adeguatezza del funzionamento della struttura amministrativa della Giunta regionale nel suo complesso in relazione al conseguimento degli obiettivi e alla congruenza tra l'indirizzo politico-amministrativo, gli obiettivi e i risultati dell'attività amministrativa;

c) fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro, un supporto tecnico-metodologico alla definizione e all'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'art. 2 con specifico riferimento alla valutazione della dirigenza;


d) istruisce e formula per la Giunta regionale la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali anche ai fini dell'attribuzione dei relativi premi, sulla base dell'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'art. 2;

e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

f) comunica al Presidente della Regione le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività;

g) esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente.

7. L'Organismo indipendente di valutazione si avvale del sistema statistico-informativo regionale e, nell'ambito delle sue attività di coordinamento e di controllo può richiedere alle direzioni regionali, alle agenzie regionali,



agli enti dipendenti, alle società e agli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale dati ed informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 31 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 31 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 31 (*Controllo strategico sull'attività degli enti dipendenti, delle società e degli altri enti e soggetti a partecipazione regionale*) — 1. Al fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto delle politiche e sul funzionamento complessivo del sistema organizzativo della Giunta regionale, l'Organismo indipendente di valutazione e la Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo di cui all'art. 30 svolgono un'attività di coordinamento e monitoraggio degli organismi indipendenti di valutazione e controllo, comunque denominati, operanti presso gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale”.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 34 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (*Valutazione del personale con qualifica dirigenziale*) — 1. La Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, procede alla valutazione dei dirigenti apicali secondo le procedure e le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.

2. I dirigenti apicali, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, procedono alla valutazione del personale con incarico dirigenziale non apicale presso la rispettiva struttura organizzativa, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.”.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 185 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 185 è sostituito dal seguente:

“Art. 185 (*Procedimento di garanzia*) — 1. Fatti salvi i casi di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare previsti dalla normativa vigente, ai fini della responsabilità dirigenziale il “mancato raggiungimento degli obiettivi” si configura nel caso di valutazione finale inferiore al 60% e “l'inosservanza delle direttive” nel caso di evidente scostamento dell'attività svolta rispetto ai contenuti degli indirizzi ricevuti.

2. I provvedimenti conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'art. 24 della legge di organizzazione sono adottati con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché previa acquisizione del parere del comitato dei garanti di cui all'art. 184.

3. La contestazione di cui all'art. 24, comma 4, della legge di organizzazione è effettuata, mediante comunicazione datata e sottoscritta, entro dieci giorni dalla valutazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dalla rilevazione dell'inosservanza delle direttive:

a) dalla Giunta regionale per i dirigenti apicali;

b) dal dirigente apicale sovraordinato per il personale dirigenziale non apicale.

4. Il contraddittorio è esercitato dal dirigente destinataria della contestazione mediante la formulazione di controdeduzioni, datate e sottoscritte, da inviarsi all'organo o al soggetto che ha effettuato la contestazione stessa entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.

5. Gli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio sono trasmessi, entro quindici giorni, all'organo o al soggetto di cui al comma 3, alla direzione regionale competente in materia di personale, che, a sua volta, li invia, proponendo la relativa sanzione, al comitato dei garanti per il parere di cui al comma 2.

6. Il comitato dei garanti, valutati gli atti e sentiti i soggetti interessati, rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta e lo trasmette alla direzione regionale competente in materia di personale. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

7. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale, adotta, in conformità al parere del comitato dei garanti, l'atto di archiviazione o i provvedimenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge regionale di organizzazione.”.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 188 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 188 è sostituito dal seguente:

“Art. 188 (*Piano della prestazione e dei risultati e Programma annuale dirigenziale*) — 1. La Giunta regionale, previo esame della Conferenza di coordinamento, effettua la programmazione strategico-operativa adottando il Piano della prestazione e dei risultati di cui all'art. 2, con la corrispondente assegnazione ai dirigenti apicali degli obiettivi strategici e operativi.

2. Il Programma annuale di attività di cui all'art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.

3. Il Piano di cui al comma 1, in particolare, contiene:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;



b) l'indicazione, in relazione a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato;

d) l'elencazione, in relazione a ciascun obiettivo, programma e progetto da realizzare del personale assegnato, ivi compreso quello da confermare o di nuova assegnazione;

4. A seguito dell'adozione del Piano di cui al comma 1, i dirigenti apicali adottano il Programma annuale direzionale che costituisce l'atto di individuazione e negoziazione degli obiettivi operativi, dei programmi e dei progetti, delle risorse finanziarie e umane assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali interne alla propria struttura organizzativa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione. Il Programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti sottordinati la responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le risorse umane e finanziarie disponibili.

5. Ogni ulteriore aspetto concernente criteri, modalità e tempistica del procedimento di assegnazione degli obiettivi alla dirigenza regionale è regolato dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.”

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 189 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 189 è sostituito dal seguente:

“Art. 189 (*Procedure e modalità di valutazione*) —

1. La valutazione della dirigenza regionale avviene nel rispetto dei principi indicati nell'art. 34, sulla base delle procedure, delle modalità e degli strumenti stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.”

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 220 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'art. 220 è sostituito dal seguente:

“Art. 220 (*Valutazione del personale non dirigenziale*) —

1. Le finalità, nonché le modalità e i criteri di valutazione del personale non dirigenziale sono stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG nonché nelle disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro”.

Art. 11.

Inserimento dell'allegato GG al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Dopo l'allegato FF del r.r. 1/2002 è inserito “l'allegato GG”, denominato “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”.

Art. 12.

Abrogazione dell'allegato Q al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'allegato Q al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 denominato “Scheda per l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale regionale non dirigente” è abrogato.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento relative al “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati” si applicano, per il personale delle categorie A, B e C e per il personale di categoria D non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2014, per la valutazione del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 ottobre 2014

ZINGARETTI

(*Omissis*).

15R00129



REGOLAMENTO 24 ottobre 2014, n. 24.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 28 ottobre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164.

Funzioni vicarie ed incarichi ad interim

1. In caso di assenza o impedimento temporanei del direttore regionale, il medesimo delega ad un dirigente della direzione stessa gli atti indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei del dirigente di area le funzioni sono svolte dal direttore regionale.

3. In caso di assenza o impedimento del dirigente che svolge compiti di staff, di progetto e programma, ovvero funzioni ispettive, di consulenza, di studio o ricerca, si prescinde dall'individuazione del dirigente con funzioni vicarie, considerata la peculiarità dell'incarico stesso.

4. Nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore ad altro soggetto, la Giunta regionale può affidare la responsabilità della direzione, *ad interim*, ad altro direttore regionale, in regime di onnicomprensività del trattamento economico.

5. Nelle more del conferimento dell'incarico di dirigente di area, priva di titolare, il direttore della direzione interessata può affidare *ad interim* la responsabilità della suddetta area ad altro dirigente di area della direzione stessa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ferma restando la retribuzione di posizione in godimento relativa all'incarico principale al dirigente di Area, per i periodi nei quali è conferito l'incarico *ad interim*, è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato da definire in sede di contrattazione integrativa, tenendo conto degli indirizzi in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Il soggetto al quale è assegnato l'incarico *ad interim* deve essere in possesso degli stessi requisiti del dirigente temporaneamente sostituito.».

Art. 2.

L'art. 166 è sostituito dal seguente:

«Art. 166.

Delega di attribuzioni dei dirigenti

1. Il direttore regionale può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla direzione l'emanazione di atti di propria competenza.

2. L'atto di conferimento della delega contiene l'esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa.

3. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.

4. Il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.

5. Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsti per gli atti emanati dal titolare.

6. Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma previste per l'atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato.

7. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, le competenze, riferite ai dirigenti di area ai dirigenti degli uffici, interni alle strutture ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.».

Art. 3.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 ottobre 2014

ZINGARETTI

15R00130



REGIONE SICILIA

LEGGE 9 febbraio 2015, n. 4.

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 7 del 13 febbraio 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione

1. Per l'anno 2015, la Regione, fermo restando le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è autorizzata ad accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto legge dell'8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ed all'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti dei debiti rendicontabili e comunque non oltre l'importo di 1.776.000 migliaia di euro. Al rimborso della anticipazione di liquidità si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.

2. Nell'esercizio finanziario 2016, gli oneri per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 sono quantificati in 28.358 migliaia di euro quale quota interessi ed in 49.533 migliaia di euro quale quota in conto capitale.

3. Nell'esercizio finanziario 2017, gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 20.718 migliaia di euro quale quota interessi ed in 50.128 migliaia di euro quale quota in conto capitale.

4. Per il triennio 2015-2017, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposte dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 e di cui alla presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto, per l'anno 2015, dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Il gettito complessivo dell'addizionale IRPEF ed IRAP è stimato per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 in 316.114 migliaia di euro.

5. Per l'anno 2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità di cui ai commi 2 e 3 trovano parziale copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, dell'importo di 5.011 migliaia di euro, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 11/2014, per effetto di una minore quantificazione degli oneri da sostenere, rispetto a quelli previsti, derivanti dal contratto di anticipazione di liquidità, pari a 606.097 migliaia di euro, stipulato in data 27 giugno 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013.

6. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 e quello di cui alla presente legge, il ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato a regolare la puntuale imputazione degli oneri per quota capitale e per quota interessi.

7. L'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 11/2014 è abrogato.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i risparmi di spesa strutturali conseguiti nel bilancio della Regione attraverso la razionalizzazione della spesa nel settore degli acquisiti di beni e servizi, personale, patrimonio, locazioni passive e delle società partecipate sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri finanziari

discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge. La maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta proporzionalmente.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), richiamata al comma 4, è azzerata.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, è disposta una riduzione della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, nella misura tale da garantire in ogni caso la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge, qualora non si realizzi il risparmio di spesa previsto al comma 8.

11. In applicazione della presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

Art. 2.

Entrata in vigore


1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 febbraio 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BACCEI



Allegati

TABELLA A**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	03 - ENTRATE PER ACCENSIONI DI PRESTITI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	NOTE
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 8 - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 - FINANZIAMENTI A BREVE	1.776.000	0	0	
6014	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL D.L. N. 35/2013	1.776.000	0	0	V
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA - AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 3		1.776.000	0	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA		1.776.000	0	0	

*: V = Fondi vincolati




TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 4 - SPESE PER ONERI DEL DEBITO PUBBLICO REGIONALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - INTERESSI ED ONERI ACCESSORI	0	20.349	16.371	
214917	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2016) - ART. 3 D.L. 35/2013.	0	20.349	16.371	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 1	0	20.349	16.371	



segue


TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	03 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 9 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.776.000	52.531	52.982	
900018	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2016) - ART. 2 D.L. 35/2013.		52.531	52.982	
900020	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 35/2013	1.776.000	0	0	V
	TOTALE VARIAZIONI SPESA AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 3	1.776.000	52.531	52.982	

*: V = Fondi vincolati



segue

TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE					
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA	0	-72.880	-69.353	
413333	RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE	0	-72.880	-69.353	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 2 - TITOLO 1	0	-72.880	-69.353	
	TOTALE GENERALE SPESA	1.776.000	0	0	

Visto: Crocetta



LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29.

Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2015)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

Art. 2.

Attività motorie

1. Le attività fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione.

2. Le attività di cui al presente articolo devono poter essere svolte da tutti, senza limiti di età, nelle forme e nelle modalità connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente.

3. L'assistenza alle attività di cui al presente articolo è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. Nelle palestre il coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.

2. Negli stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e simili ubicati nel territorio della Regione, le attività fisico-motorie sono svolte con la presenza di un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.

3. Nelle strutture private, non riconosciute dal CONI, destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie l'insegnamento ed il coordinamento delle suddette attività è svolto da almeno un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.

Art. 4.

Tutela dei praticanti

1. La Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.


2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso «Basic life support defibrillation» (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.

Art. 5.

Operatori sportivi

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-mo-



torie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.

2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell'Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paralimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Art. 6.

Collaborazioni e scelta degli operatori

1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle università siciliane per promuovere l'aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.

Art. 7.

Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie

1. L'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

2. La comunicazione contiene:

a) la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura;

b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;

c) la dichiarazione relativa alla conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento del CONI;

d) la dichiarazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;

e) la dichiarazione relativa all'impiego ed alla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in Scienze motorie o diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente;

f) l'indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia in qualità di responsabile sanitario.

3. La comunicazione indica, inoltre, le attività e le attrezzature consentite nonché il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell'impianto.

4. La variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare dell'impianto al comune competente.

Art. 8.

Sospensione e interruzione dell'attività

1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all'interruzione dell'attività.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.

Art. 9.

Obbligo di stipulare polizze assicurative

1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

Art. 10.

Sanzioni


1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.

2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 8.



Art. 12.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2014.

CROCETTA

*L'Assessore regionale per il turismo, lo sport
e lo spettacolo*
LI CALZI


(Omissis).

15R00084


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-018) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 5 0 9 *

€ 4,00

